La tassabilità del bonus esclude il credito d'imposta per le imprese agricole

di Sabino Losito

Pubblicato il 21 Gennaio 2021

L'impresa agricola, a differenza delle altre imprese, ha un regime particolare nel caso venga esercitata da imprenditori individuali e società semplici titolari di reddito agrario.
Nella maggior parte dei casi non vi è corrispondenza perfetta tra legislazione civilistica e fiscale in termini soprattutto di imposizione diretta e questo influisce sulla questione della tassabilità del reddito.
In questo contributo analizziamo come la natura del reddito influenzi l'assoggettamento a tassazione dei crediti di imposta, in particolare ci soffermeremo sul caso del credito di imposta delle aree del Mezzogiorno.

Imprese agricole: aspetti fiscali

Anche se civilisticamente le imprese agricole rientrano nell'ampia nozione di impresa secondo la definizione fornita dall'articolo 2135 del Codice Civile di *"Imprenditore agricolo"*, la cui attività agricola costituisce esercizio di attività economica in forma di impresa a richiamo degli artt. 2082 e 2083, per quanto concerne la fattispecie definita tributaria, invece, occorre distinguere la normativa relativa all'imposizione sul valore aggiunto da quella riguardante le imposte sui redditi.

In riferimento principalmente alle ultime, la tipologia reddituale concernente l'imprenditore agricolo, si distingue operativamente a seconda della forma giuridica assunta dalla stessa.

Sull'argomento potrebbe esserti utile anche:

"No al bonus Sud per gli agricoltori con reddito agrario: il pensiero della DRE Puglia"

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

"31 dicembre 2020: ultima chiamata per il bonus Sud. Il punto sugli agricoltori"

Reddito agrario e reddito di impresa

Le imprese individuali e le società semplici agricole esercenti le attività elencate dall'articolo 32 del TUIR, nei limiti ivi specificati, originano reddito agrario per cui la tipologia reddituale non si configura quale reddito d'impresa definito dall'articolo 55 del D.P.R. n. 917 del 1986, ma si colloca nella famiglia dei redditi fondiari.

La discriminante in relazione alla qualificazione del reddito prodotto da una persona fisica o da una società semplice, come reddito agrario ovvero come reddito di impresa, è rappresentato dal superamento o meno dei limiti previsti dalla normativa fiscale.

L'imponibile, invece, si colloca nella serie del reddito d'impresa se lo stesso è determinato da società in nome collettivo e in accomandita, pur se nei limiti imposti dall'articolo 32 del TUIR, in quanto qualificato tale dal medesimo articolo 55 analogamente ai soggetti Ires, sia pure in presenza di opzione per l'imposizione catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, poiché il DM n. 213 del 2007 qualifica redditi d'impresa i redditi prodotti, in base al cd principio di attrazione del reddito d'impresa, in quanto per le società commerciali la unitaria destinazione dei beni all'attività in forma societaria

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

A partire da 15€ al mese
Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D